

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 988

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1988

—————

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con deliberazione n. 57 del 16 novembre 1987 le sezioni riunite della Corte dei conti hanno opposto il rifiuto assoluto di registrazione nei confronti di alcune disposizioni inserite nel decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, concernente norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987, relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola.

In tale occasione l'organo di controllo, collegandosi a determinazioni già assunte in precedenza sulla stessa materia, non ha ritenuto di dar corso alla richiesta di registrazione con riserva, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 6 dello stesso mese, relativamente alle disposizioni con le quali, in attuazione degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, si provvedeva al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri e di quello dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che il previsto inquadramento, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale violasse i limiti di organico (50 per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale) previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78.

Il rifiuto assoluto di registrazione delle norme oggetto di rilievo è stato motivato sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, secondo e terzo comma, lettera *b*), del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, relativamente ai decreti per le nomine e le promozioni di personale, di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici.

Sulla posizione assunta dall'organo di controllo si ritiene necessario svolgere le seguenti considerazioni:

1) l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 1986, come convertito dalla legge n. 78 del 1986, stabilisce al comma 1 che le modalità di accesso alla nona qualifica funzionale verranno stabilite con la procedura contrattuale prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, mentre al comma 3 prevede - come già rilevato - che la dotazione organica della nona qualifica funzionale non deve superare il 50 per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale;

2) gli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per i comparti del personale dei Ministeri e del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, recepiti, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica n. 266 dell'8 maggio 1987 e n. 269 del 18 maggio 1987, prevedono, correlativamente all'articolo 21 e all'articolo 55, il rispetto a regime del limite del 50 per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale per la determinazione dell'organico della nona qualifica, stabilendo, anche se non espressamente previsto dal decreto-legge n. 9 del 1986 e dalla relativa legge di conversione n. 78 del 1986, una indisponibilità nella settima ed ottava qualifica funzionale di un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione organica della nona qualifica funzionale;

3) il previsto inquadramento, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale è stato disposto in via transitoria per non creare disparità di trattamento tra personale in possesso di identica posizione giuridica e funzionale;

4) l'inquadramento in soprannumero, che trova ampia compensazione nella corrispondente indisponibilità di posti nelle dotazioni organiche dell'ottava e settima qualifica fun-

zionale, non costituisce un effettivo ampliamento di organico, essendo riassorbibile con le future vacanze.

Pertanto, per le considerazioni dianzi illustrate, si era posta l'esigenza di rispettare gli impegni a suo tempo sottoscritti con le organizzazioni sindacali per i due comparti citati e di ricorrere conseguentemente alla decretazione d'urgenza per ricostituire le disposizioni relative al primo inquadramento del personale di cui trattasi nella nona qualifica funzionale.

Senonchè un primo decreto-legge (30 dicembre 1987, n. 537) è decaduto per decorrenza del termine costituzionale e un secondo decreto-legge (26 febbraio 1988, n. 46), pressochè identico al precedente, è stato respinto dall'Assemblea del Senato in data 13 aprile 1988.

Si rende pertanto indispensabile un'immediata iniziativa governativa per sopperire agli effetti conseguenti alla mancata conversione dei decreti anzidetti.

Di conseguenza il Governo ritiene necessario provvedere all'immediata presentazione al Parlamento di un disegno di legge che riproduca in maniera immediata il medesimo contenuto del decreto-legge n. 46 del 1988.

Gli articoli 1 e 2 riproducono lo stesso contenuto delle disposizioni in precedenza incluse nei decreti presidenziali ricettivi degli accordi contrattuali per i comparti interessati.

L'articolo 3, che ripete quanto già previsto dallo stesso articolo del decreto-legge già citato n. 46 del 1988, contiene disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri.

La normativa proposta costituisce il sostegno legislativo indispensabile alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi di prescrizioni normative in materia di accesso a profili professionali di qualifiche superiori (articolo 4, comma decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432).

Con l'articolo 4, in ragione degli impegni assunti in sede governativa e nei confronti delle organizzazioni sindacali, di cui si è già fatto cenno nelle relazioni illustrative dei

disegni di legge di conversione dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46 (Atti Senato numeri 753 e 886), si rende possibile anche al personale ministeriale, assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la partecipazione ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

In pratica, tenuto conto del tempo decorso dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 312 del 1980 e della mancata attivazione dei corsi di riqualificazione a causa della non ancora completata fase di inquadramento definitivo nei profili professionali, si intende assicurare al personale ministeriale di qualifica iniziale, assunto nel periodo intermedio, l'utilizzo del sistema dei corsi di riqualificazione per l'inquadramento in profili professionali di qualifica immediatamente superiore a quella posseduta.

Il personale interessato, calcolabile in circa settantamila unità, può partecipare ai corsi di riqualificazione sempre che non abbia conseguito l'inquadramento in profili ascritti a qualifica superiore ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980.

L'entità dei beneficiari è stata ricavata detraendo la consistenza del personale appartenente alle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima, in servizio alla data del 13 luglio 1980 (cinquantamila circa), dal numero complessivo dei dipendenti appartenenti alle stesse qualifiche in servizio successivamente a tale data e fino a tutto il 1987 (centoventimila circa).

L'inquadramento conseguente al superamento dei corsi di riqualificazione avviene, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al conferimento del quarto anno dalla data di assunzione in ruolo.

Poichè i corsi di riqualificazione non potranno iniziare prima del 1989 in ragione dei tempi tecnici occorrenti, l'onere di finanziamento della normativa contenuta nell'articolo 4 fa carico ai fondi di bilancio a partire dal 1989 in poi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

L'articolo 5 dispone per la corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale interessato ed inoltre contiene la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norma di salvaguardia per gli effetti prodotti dai decreti-legge n. 537 del 1987 e n. 46 del 1988, non convertiti.

L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4. In particolare, per gli articoli 1 e 2 si rinvia agli stanziamenti di bilancio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli

accordi relativi al personale dei comparti interessati, mentre per l'articolo 4, il cui onere è calcolato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 20 miliardi per l'anno 1990, si provvede con prelevamento dai fondi relativi al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990.

Infine l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

A) *Determinazione del personale interessato*

Entità del personale ministeriale appartenente alle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima in servizio alla data del 13 luglio 1980 destinatario, all'origine, dei corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432:

quarta qualifica	n.	26.600
sesta qualifica	»	19.500
settima qualifica	»	4.500
		<hr/>
TOTALE ...	n.	50.600

Entità del personale ministeriale appartenente alle qualifiche quarta, sesta e settima in servizio al 1° gennaio 1987:

quarta qualifica funzionale	n.	60.900
sesta qualifica funzionale	»	41.400
settima qualifica funzionale	»	12.200
		<hr/>
TOTALE ...	n.	114.500

Entità del personale al quale viene esteso il procedimento di ammissione ai corsi di riqualificazione:

114.500 -
50.600 =
<hr/>
63.900

Alle unità così ricavate ne vanno aggiunte circa 8 mila, quale stima delle nuove assunzioni per il periodo successivo al 1° gennaio 1987 e fino alla entrata in vigore della legge, per un totale di 72.000 unità.

B) *Onere finanziario complessivo nell'anno 1989 per il personale destinatario dell'articolo 4*

1) *Onere per miglioramento economico, comprensivo di arretrati.*

A N N I	Unità	Beneficio medio annuo	Onere (miliardi)
1985	8.000 (*)	300.000 (**)	2,4
1986	16.000	400.000	6,4
1987	24.000	500.000	12,0
1988	32.000	600.000	19,2
1989	40.000	600.000	24,0
	40.000	1.600.000	64,0 (Totale onere 1989)

(*) Stima unità che ogni anno maturano l'anzianità richiesta per il passaggio di qualifica.

(**) Differenza retributiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983 in applicazione dell'articolo 25 della legge n. 312 del 1980.

(***) Differenza retributiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983 e decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987.

2) *Onere per gestione corsi (con imputazione anno 1989).*

unità	n. corsi	durata corso in ore	compenso unitario docente	onere	unità con diritto a missione (25%)	importo giornaliero missione	n. giorni missione	onere	totale onere
72.000	5.540 (*)	50	30.000	8,4	18.000	40.000	10	7,2	15,6

(*) Il numero dei corsi è stato determinato tenendo conto delle amministrazioni (20) delle province (95) e delle qualifiche interessate (3).

3) *Totale onere 1989: 79 miliardi e seicento milioni.*

C) Onere per il 1990 e seguenti fino al 1993

Per gli anni 1990 e fino al 1993 (data dalla quale decorre l'onere conseguente al miglioramento economico medio da corrispondere al personale, ultimo beneficiario dei corsi di riqualificazione, assunto nel 1988) il relativo onere va così ripartito:

A N N I	Unità	Beneficio medio	Onere (miliardi)
1990	48.000	600.000	28,8
1991	56.000	600.000	33,6
1992	64.000	600.000	38,4
1993	72.000	600.000	43,2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 2.

(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

Art. 4.

(Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.

2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo.

Art. 5.

(Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonchè sanatoria dei decreti-legge non convertiti)

1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i

rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 4, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.